

lavori forzati a vita, non ne segue che io voglia tolta ai giudici la facoltà di assolvere anche dalla fatta imputazione la madre quando credono che l'intelletto non abbia avuto quel concorso che è necessario a creare l'imputabilità. Ma intanto ciò che già fa il diritto costituito, credo abbiamo potentissime ragioni per farlo noi in diritto costituendo.

L'onorevole Genina nel combattere il mio emendamento considerò sempre l'infanticidio dal lato oggettivo e non dal soggettivo, anzi ha detto che l'essere contemplato dalla legge soltanto dal lato oggettivo, era appunto ciò che costituiva la sua speciale natura. Ma, signori, io credo che non vi sia reato il quale tanto importi sia considerato e oggettivamente e soggettivamente per porlo in una classe sua particolare quanto l'infanticidio.

Terminerò coll'osservare che, se si vuole dar taccia d'immoralità al mio emendamento, è d'uopo allora dar taccia d'immoralità a tutte le sentenze che si sono pronunciate dai giurati in fatto d'infanticidio. Dove la legge comminava la morte, i giurati non l'hanno mai applicata, i giurati hanno sentito che vi è una legge di natura la quale prescrive che una madre per tali reati non vada al patibolo, e l'impunità così mantenuta non è già per un sentimento esagerato di compassione, ma per un'applicazione esatta della legge di natura: noi non possiamo variare la legge di natura colle leggi nostre.

PRESIDENTE. Il deputato Genina persiste nel suo emendamento soppersivo?

GENINA. Sicuramente; ma soltanto in quello che è relativo all'articolo 571, perchè dell'altro non si è ancora parlato.

Pregherei il signor presidente di osservare che, mentre voglio la soppressione in questa parte dell'articolo 2 della Commissione, nell'ultimo mio emendamento propongo la soppressione dell'articolo 571 del Codice penale; dimodochè questi sono due pensieri affini, e bisognerebbe votare contemporaneamente sull'uno e sull'altro.

PRESIDENTE. Il deputato Genina proponeva che si sopprimesse l'articolo 2 della Commissione.

GENINA. Prego il signor presidente di guardare all'articolo 4; l'ho messo ivi perchè parevami il luogo più acconcio.

TECCHIO, relatore. Io non so come sia possibile di abrogare l'articolo 571 del Codice penale, il quale contempla un particolare reato e gli dà il nome d'*infanticidio*. Se in nessun altro articolo del Codice si parlasse più di questo reato, comprenderei che fosse possibile l'abrogazione dell'articolo 571, e solo resterebbe a vedere se l'abrogazione torni utile o nociva, se giusta o non giusta; ma dacchè vi hanno altri articoli del Codice che concretamente contemplano quel reato che nell'articolo 571 ha la sua definizione e il suo nome, io debbo dichiarare che l'abrogazione dell'articolo 571 è giuridicamente impossibile.

Per queste considerazioni io mi oppongo alla proposta del deputato Genina.

PRESIDENTE. Io porrò innanzitutto ai voti la soppressione dell'articolo 571, e quindi la soppressione dell'articolo 554.

Debbo fare osservare che, se la divisione è di diritto nella votazione, ciò non toglie che la discussione abbia luogo su tutto l'articolo 2 della Commissione, e diffatti l'emendamento del deputato Chiaves si riferisce all'intero articolo.

GENINA. A parer mio, si potrebbe porre ai voti puramente la soppressione dell'articolo 571, e poi verrà l'emendamento del deputato Chiaves, che è relativo anche a questa materia.

Rispondo ora due parole all'onorevole relatore, il quale dice che vi sono due altri articoli in cui si parla anche dell'infanticidio. Non nego che c'è l'articolo 554; ma a quest'articolo si verrà quando discuteremo in che modo si dovrà provvedere a questo caso: ma niente impedisce che intanto si abroghi l'articolo 571, il quale è relativo puramente alla pena riguardante l'infanticidio.

TECCHIO, relatore. Il deputato Genina intenderebbe con questa sua proposta di sopprimere la definizione data dal Codice penale di un reato che è poi, quanto alla pena, contemplato in altri articoli del Codice stesso.

Se togliamo l'articolo 571, che definisce il reato d'*infanticidio*, e poi lasciamo, come certamente lasciar dobbiamo, sussistere gli articoli che sanciscono nei vari casi la pena dell'*infanticidio* (salva solo la diminuzione che nella pena indurre si voglia nella presente legge), qual norma avranno i giudici per determinare l'idea dell'infanticidio? Cancellare la definizione data dal Codice, senza sostituire alcun'altra definizione, egli è un aprire l'adito a questioni e difficoltà che ci corre il debito d'ovviare, massimamente nella materia penale.

Se al deputato Genina non piace la definizione dal Codice data nell'articolo 571, proponga pure una definizione diversa; ma l'abolire quella definizione e tuttavia mantenere la pena per un reato che più non risulterebbe definito dalla legge, è cosa assolutamente impossibile col sistema e coll'economia del Codice.

Nel capo primo del Codice, in cui si tratta dei reati contro le *persone*, sono definite ad una ad una le varie specie dei reati di *omicidio*, e tra queste avvi appunto quella dell'infanticidio. Il deputato Genina non vuol sopprimere la pena comminata all'infanticidio; anzi non vuol nemmeno che essa venga diminuita nel senso proposto dal Ministero e dalla Commissione. Dunque egli deve necessariamente lasciare che la definizione data di quel reato nel Codice rimanga in vigore.

CHIAVES. Credo che sia inutile anche nel senso dell'onorevole Genina abrogare l'articolo 571.

L'onorevole Genina vuole dare all'omicidio di un infante la qualificazione che si dà a qualsiasi altro omicidio; almeno credo che la soppressione cui allude l'onorevole Genina voglia dire ciò: ma le parole dell'articolo 571, le quali si riferiscono ad un infante di recente nato, sono necessarie, perchè vi sono altri articoli del Codice che qualificano quest'omicidio; quindi quest'ar-